

RELAZIONE D'UDIENZA  
presentata nella causa C-300/89\*

I — Antefatti

1. All'origine dell'azione comunitaria in materia di rifiuti dell'industria del biossido di titanio v'è il programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale, adottato mediante una dichiarazione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio in data 22 novembre 1973 (GU C 112, pag. 1).

Il 17 maggio 1977 il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio adottavano una risoluzione concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (GU C 139, pag. 1). Nella parte dedicata alle azioni specifiche relative a taluni settori industriali si rilevava che la Commissione avrebbe proseguito i lavori previsti nel 1973 e si ricordava che essa già aveva presentato al Consiglio, il 18 luglio 1975, una proposta di direttiva in materia di riduzione dei rifiuti dell'industria di biossido di titanio.

Questa proposta veniva adottata il 20 febbraio 1978 sotto forma di direttiva del Consiglio 78/176/CEE, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (GU L 54, pag. 19). La direttiva, basata sugli artt. 100 e 235 del Trattato CEE, preve-

deva la progressiva e graduale diminuzione di taluni procedimenti, potenzialmente nocivi, per l'eliminazione dei rifiuti garantendo l'osservanza di determinati limiti di emissione. Inoltre, il suo art. 9, n. 3, disponeva che la Comunità avrebbe avviato in futuro azioni in questo settore. A tal fine, la Commissione doveva presentare, entro sei mesi dal ricevimento di tutti i programmi nazionali, adeguate proposte allo scopo di armonizzare detti programmi per quanto riguarda la riduzione dell'inquinamento, in vista della sua eliminazione definitiva, e di migliorare le condizioni di concorrenza nel settore della produzione di biossido di titanio. A norma dello stesso articolo, il Consiglio doveva deliberare in ordine alle dette proposte entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

2. Ai sensi del menzionato art. 9, n. 3, il 18 aprile 1983 la Commissione presentava una proposta di direttiva da cui sarebbe scaturita la direttiva 89/428/CEE. La proposta, basata sugli artt. 100 e 235 del Trattato CEE, prevedeva, in particolare, il divieto per gli stabilimenti che utilizzano il procedimento al solfato di scaricare in mare taluni rifiuti, la riduzione dello scarico in mare di taluni rifiuti da parte degli stabilimenti che utilizzano il procedimento al cloro nonché adeguati trattamenti e collocazioni per i rifiuti.

In seguito all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo, la Commissione modificava

\* Lingua processuale: il francese.

la base giuridica della sua proposta fondata sul nuovo art. 100 A del Trattato CEE.

Nella riunione del 24 e 25 novembre 1988 il Consiglio esaminava la proposta della Commissione; dalla riunione emergeva un comune orientamento inteso a basare la futura direttiva sull'art. 130 S del Trattato CEE. Peraltro, il Consiglio, ritenendo che la modifica della base giuridica incidesse sulla sostanza della proposta, decideva di consultare nuovamente il Parlamento europeo in ordine a detta modifica.

Nel contempo la Commissione adottava talune modifiche della proposta iniziale pur conservando l'art. 100 A come base giuridica. Il 25 maggio 1989 il Parlamento europeo, cui il Consiglio aveva sottoposto tali modifiche, riteneva pertinente la base giuridica proposta dalla Commissione e respingeva la posizione del Consiglio favorevole all'art. 130 S.

Nella riunione dell'8 e 9 giugno 1989 il Consiglio adottava la direttiva all'unanimità sulla base dell'art. 130 S; nella riunione del 21 giugno 1989 esso confermava ufficialmente tale decisione.

3. La direttiva del Consiglio 21 giugno 1989, 89/428, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio (GU L 201, pag. 56), « fissa, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 78/176, le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione,

al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti degli stabilimenti industriali già esistenti ed è intesa a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore della produzione del biossido di titanio » (art. 1).

A tal fine la direttiva stabilisce livelli armonizzati per il trattamento dei vari generi di rifiuti dell'industria del biossido di titanio. Così, per taluni procedimenti industriali che generano rifiuti inquinanti è imposto un divieto assoluto. Si tratta dell'immersione di tutti i rifiuti solidi, fortemente acidi, di trattamento, leggermente acidi o neutralizzati, o dello scarico di taluni rifiuti nelle acque interne superficiali, nelle acque interne del litorale, nelle acque territoriali e in alto mare (artt. 3 e 4). Per contro, per altri procedimenti, la direttiva determina valori massimi di sostanze nocive nella produzione del biossido di titanio (art. 6).

## II — Fase scritta del procedimento e conclusioni delle parti

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 settembre 1989, la *Commissione* ha proposto il ricorso in esame contro il Consiglio. Essa conclude che la Corte voglia:

- annullare la direttiva 89/428, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Il *Consiglio* conclude che la Corte voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

Con ordinanza 21 febbraio 1990, il *Parlamento europeo* è stato ammesso ad intervenire nel procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Esso conclude che la Corte voglia:

- annullare la direttiva 89/428, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio;
- condannare il convenuto alle spese.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

### III — Mezzi ed argomenti delle parti

1. La *Commissione* sostiene che la direttiva 89/428 avrebbe dovuto essere basata sull'art. 100 A, non già sull'art. 130 S, del Trattato CEE.

A tale proposito essa ricorda che, a norma dell'art. 100 A, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione in cooperazione col Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale, mentre l'art. 130 S dispone che il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. A giudizio della Commissione, la controversia circa la base giuridica non ha pertanto una portata puramente formale, giacché gli artt. 100 A e 130 S contengono norme diverse per la formazione della volontà del Consiglio e per la partecipazione del Parlamento all'iter decisionale.

La Commissione precisa che l'art. 100 A è stato introdotto dall'Atto unico europeo al fine di istituire uno strumento giuridico adeguato per la progressiva instaurazione del mercato interno durante un periodo che scade il 31 dicembre 1992. Essa ritiene che i provvedimenti cui la detta disposizione fa riferimento possano anche riguardare l'ambiente, per i seguenti motivi:

- in moltissimi casi i provvedimenti per la protezione dell'ambiente e per la lotta all'inquinamento, a causa delle divergenze tra loro, si risolvono in un ostacolo alla libera circolazione delle merci e falsano le condizioni di concorrenza tra operatori economici;

- questo orientamento trova conferma nella giurisprudenza della Corte, secondo cui « le disposizioni richieste da considerazioni di tutela della sanità e dell'ambiente possono essere tali da costituire oneri per le imprese cui si appli-

cano e, in mancanza di un ravvicinamento delle disposizioni nazionali in materia, la concorrenza potrebbe essere sensibilmente falsata » (sentenza 18 marzo 1980, Commissione/Repubblica italiana, punto 8 della motivazione, causa 91/79, Racc. pag. 1099);

- il testo dell'art. 100 A contiene, nei nn. 3 e 4, un riferimento esplicito alla protezione dell'ambiente e così evidenzia il rilievo del tutto particolare che gli autori dell'Atto unico europeo hanno voluto attribuire a questa materia nell'ambito dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno.

Per contro, la Commissione ritiene che gli artt. 130 R — 130 T non siano intesi a dar vita ad una politica comune dell'ambiente ricomprendente la realizzazione del mercato interno. Infatti, l'azione della Comunità ai sensi di tali disposizioni riguarda unicamente provvedimenti di tutela minima (art. 130 T), può solo essere subordinata all'azione degli Stati membri e riserva, in linea di principio, a questi ultimi il finanziamento e l'esecuzione dei detti provvedimenti (art. 130 R, n. 4). Infine, le esigenze della salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità (art. 130 R, n. 2).

Quanto alla delimitazione della sfera d'applicazione degli artt. 100 A e 130 S, la Commissione fa riferimento alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale « la scelta del fondamento giuridico di un atto non può dipendere solo dal convincimento di un'istituzione circa lo scopo perseguito, ma deve basarsi su elementi oggettivi suscet-

tibili di sindacato giurisdizionale » (sentenza 26 marzo 1987, Commissione/Consiglio, punto 11 della motivazione, causa 45/86 Racc. pag. 1493). A giudizio della Commissione, i provvedimenti relativi al mercato interno possono effettivamente avere una dimensione ambientale ed i provvedimenti in materia ambientale possono influire sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno.

Così stando le cose, essa ritiene che occorra individuare l'oggetto principale ovvero il « centro di gravità » dell'atto di cui trattasi. Così, se l'atto riguarda in via principale la libera circolazione di un prodotto o la riduzione delle distorsioni della concorrenza tra operatori di un determinato settore economico, si deve adottare l'art. 100 A come base giuridica. La circostanza che considerazioni attinenti alla tutela dell'ambiente informino e condizionino in modo notevole il contenuto dell'atto non basta a giustificare il ricorso all'art. 130 S.

Diversamente dall'art. 100 o dall'art. 235, l'art. 100 A è volto a realizzare un obiettivo chiaramente definito, cioè l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Esso ha quindi le caratteristiche di una norma specifica, benché la sua « specificità » appaia meno pronunciata rispetto ad altre disposizioni del Trattato. L'art. 100 A può a tal titolo essere utilizzato come fondamento di provvedimenti che riguardano l'ambiente.

L'art. 130 S, invece, pur avendo anch'esso le caratteristiche di una norma specifica, risulta essere insieme più limitato e sussidiario:

— limitato quanto alla sfera d'applicazione, poiché verte unicamente sulla tutela dell'ambiente e, in particolare, non può fungere da fondamento ad atti che riguardano il mercato interno;

— limitato quanto alla sua natura, poiché fa riferimento a norme di tutela minima, mentre gli Stati membri restano liberi di adottare provvedimenti di maggiore protezione, compatibili con il Trattato (art. 130 T);

— sussidiario, poiché la Comunità può agire solo qualora gli obiettivi di cui all'art. 130 R, n. 1, possano essere meglio realizzati a livello comunitario che a livello dei singoli Stati membri (art. 130 R, n. 4) e poiché la salvaguardia dell'ambiente è una componente delle altre politiche della Comunità.

A parere della Commissione, è pertanto evidente che si deve far ricorso all'art. 100 A giacché l'atto di cui trattasi ha per oggetto l'instaurazione od il funzionamento del mercato interno e non v'è una norma più specifica che concorra alla realizzazione di tale obiettivo. Il fatto che, in questo contesto, si tenga debitamente conto di considerazioni derivanti dalle esigenze di tutela ambientale e che tali considerazioni esercitino una notevole influenza sul contenuto delle norme adottate non può giustificare la rinuncia all'art. 100 A per ricorrere all'art. 130 S.

Quanto alla direttiva 89/428, la Commissione rileva che, ai sensi del suo secondo "considerando" e dell'art. 1, essa è intesa a migliorare le condizioni di concorrenza

nel settore della produzione del biossido di titanio. Orbene, il miglioramento delle condizioni di concorrenza è un presupposto per una migliore libera circolazione del prodotto e quindi contribuisce all'instaurazione del mercato interno.

Infine, la Commissione si chiede se nel caso di specie siano state rispettate le prerogative che il Trattato attribuisce al Parlamento europeo in quanto l'art. 100 A prevede la procedura di cooperazione col Parlamento, mentre l'art. 130 S, base giuridica scelta dal Consiglio, contempla unicamente la consultazione del Parlamento.

2. Il *Parlamento europeo* rammenta che, per costante giurisprudenza, il ricorso da parte del Consiglio ad una base giuridica che prevede il voto all'unanimità piuttosto che la maggioranza qualificata o semplice può avere conseguenze sulla determinazione del contenuto dell'atto. Nel caso di specie, la questione se si debba adottare la base giuridica scelta dal Consiglio, cioè l'art. 130 S del Trattato CEE che prevede l'unanimità, o la base proposta dalla Commissione ed approvata dal Parlamento, vale a dire l'art. 100 A dello stesso Trattato, non ha quindi portata semplicemente formale.

Inoltre, il Consiglio non ha rispettato le prerogative del Parlamento nella scelta della base giuridica, poiché l'art. 130 S prevede una semplice consultazione del Parlamento mentre per l'adozione dei provvedimenti fondati sull'art. 100 A si applica la procedura di cooperazione. Ebbene, tale procedura può avere conseguenze sul contenuto di un atto in quanto è possibile che la posizione del Parlamento in seconda lettura abbia effetti giuridici, vincolanti per il Consi-

glio, quali definiti dall'art. 149, n. 2, lett. b) e c). Di conseguenza, se il Trattato impone la procedura di cooperazione, il fatto che l'atto sia adottato dopo una semplice consultazione rappresenta un vizio di forma sostanziale e determina la nullità dell'atto (v. sentenza 29 marzo 1990, Repubblica ellenica/Consiglio, causa C-62/88, Racc. pag. I-1527).

Il Parlamento ritiene inaccettabile, in questo contesto, i cosiddetti criteri dell'« obiettivo principale » e del « centro di gravità » cui il Consiglio fa ricorso per identificare la corretta base giuridica di un atto. Esso ritiene che, per enucleare criteri utili per la scelta della base giuridica, fondata su elementi obiettivi, si debba innanzitutto valutare il contenuto sostanziale di un atto, vale a dire il suo oggetto, e quindi identificare le finalità che esso persegue. Se l'articolo del Trattato che costituisce la base giuridica indica sia l'oggetto che l'obiettivo dei provvedimenti da adottare, l'atto deve corrispondere alla base giuridica sotto tale duplice profilo; se invece la base giuridica fa riferimento solo agli obiettivi, come avviene per l'art. 100 A, l'obiettivo o gli obiettivi quali risultano dal contenuto sostanziale devono corrispondere ad una o più finalità definite dalla sua base giuridica, ivi comprese le esigenze di interesse generale.

Il Parlamento aggiunge che, qualora un obiettivo possa essere perseguito in base ad uno o più articoli del Trattato e la base giuridica non sia determinata mediante il criterio dell'« oggetto sostanziale », occorre assumere come base giuridica l'articolo del Trattato la cui specificità più corrisponde al provvedimento di cui trattasi, preferendolo ad un articolo più generico. Poiché l'obiettivo della direttiva 89/428, come risulta dal suo oggetto sostanziale, rientra nell'ambito di quelli di cui all'art. 8 A del Trattato, vale

a dire l'instaurazione del mercato interno, l'art. 130 R che dà priorità ai fattori ambientali non consente alle istituzioni di perseguire pienamente gli obiettivi dell'instaurazione del mercato interno mediante il ravvicinamento delle legislazioni nazionali.

A parere del Parlamento, l'oggetto della direttiva 89/428, come enunciato dal suo art. 1, non è quello di stabilire un programma comunitario comportante, ad esempio, aiuti finanziari per gli stabilimenti industriali o programmi comunitari di ricerca scientifica in materia di tutela dell'ambiente contro gli effetti dei rifiuti dell'industria del biossido di titanio, bensì quello di determinare le modalità di armonizzazione dei programmi nazionali che gli Stati membri dovevano presentare a norma dell'art. 9, n. 1, della direttiva 78/176.

Il Parlamento ricorda a questo proposito che la direttiva impone agli stabilimenti industriali dei valori limite per le sostanze nocive nella produzione del biossido di titanio. Essa incide quindi sui rifiuti senza tener conto del livello di inquinamento che ne risulta e che varia a seconda della situazione geografica dei singoli Stati membri.

Quanto all'obiettivo della direttiva in esame, dall'art. 1 di questa risulta, a parere del Parlamento, che essa « è intesa a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore della produzione del biossido di titanio ». Così definito, l'obiettivo è assolutamente conforme all'oggetto: se l'obiettivo dei programmi nazionali di riduzione dell'inquinamento del biossido di titanio era la protezione dell'ambiente, l'armonizzazione delle

modalità di detti programmi è intesa invece ad evitare distorsioni di concorrenza nella Comunità, determinate da differenze fra le normative nazionali in materia di controllo del contenuto dei rifiuti.

Anche qualora si potesse sostenere che la direttiva contribuisce a realizzare uno o più obiettivi dell'azione della Comunità in materia ambientale, ciò non basterebbe per giustificare il ricorso all'art. 130 S come base giuridica, poiché detto articolo è inteso unicamente ad attribuire alla Comunità la competenza ad intraprendere un'azione specifica nel settore dell'ambiente. Inoltre, per condurre un'azione comunitaria fondandosi sull'art. 130 S, si dovrebbe dimostrare che gli obiettivi dell'azione possono essere meglio realizzati a livello comunitario che a livello dei singoli Stati membri. Orbene, il Consiglio non ha dimostrato che così è nel caso della direttiva 89/428.

Il Parlamento si chiede poi se l'obiettivo di instaurare un mercato interno e di garantirne il funzionamento consenta alle istituzioni comunitarie di emanare disposizioni intese a migliorare le condizioni di concorrenza. Esso ritiene che la questione vada risolta in senso affermativo, giacché la libera circolazione delle merci all'interno dello spazio senza frontiere deve avvenire secondo quanto dispone il Trattato CEE, ivi compreso l'art. 3, lett. f), di questo. A tal fine, l'art. 100 A consente al Consiglio di adottare provvedimenti per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali intese a migliorare le condizioni di concorrenza nell'ambito del mercato interno.

A parere del Parlamento, rispetto all'art. 130 S, l'art. 100 A ha istituito per le

istituzioni comunitarie una competenza specifica che consente loro di adottare una direttiva il cui oggetto è il ravvicinamento delle disposizioni nazionali ed il cui obiettivo è il miglioramento delle condizioni di concorrenza. Lo stesso testo dell'art. 100 A, in particolare del n. 3, prevede che provvedimenti aventi per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno possano riguardare le disposizioni nazionali in materia di protezione dell'ambiente.

3. Il *Consiglio* ritiene che la direttiva 89/428 sia stata fondata su una base giuridica corretta ed adottata in osservanza delle procedure all'uopo previste. A suo parere, per stabilire quale articolo del Trattato costituisca la base giuridica adeguata per un progetto di un determinato atto, occorre individuare l'obiettivo principale od il « centro di gravità » dell'atto che si intende adottare.

Per il Consiglio la funzione degli artt. da 130 R a 130 T è quella di creare una base specifica per consentire alla Comunità di agire per la protezione dell'ambiente al fine di perseguire esclusivamente questa finalità ovvero di perseguirla come obiettivo principale o « centro di gravità » di uno dei suoi atti. L'azione cui si riferisce l'art. 130 R ha portata molto ampia, come risulta dai programmi d'azione proposti dalla Commissione ed approvati dal Consiglio.

In quest'ottica il Consiglio ritiene che il titolo VII del Trattato sia inteso a garantire il proseguimento dell'azione comunitaria in materia ambientale al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 130 R, n. 1, vale a

dire quelli di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, di contribuire alla protezione della salute umana e di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Ogni azione comunitaria che si riferisca ad uno o più dei detti obiettivi in quanto sua finalità principale deve pertanto fondarsi sull'art. 130 S.

Il Consiglio riconosce a questo proposito che ogni atto legislativo può produrre effetti secondari, accanto all'obiettivo cui si riferisce in via principale. Pertanto, non perché un atto, il cui « centro di gravità » risiede nella protezione dell'ambiente, è volto a ravvicinare le condizioni di concorrenza o ad agevolare la libera circolazione delle merci va escluso il ricorso all'art. 130 S. Siffatto ragionamento priverebbe di ogni rilievo il criterio dell'obiettivo principale o del « centro di gravità », l'unico che consenta di determinare la base giuridica corretta di un atto.

Tale valutazione trova conferma nell'art. 130 R, n. 2, ai sensi del quale le esigenze in materia di salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche comunitarie. Questa disposizione dà prova dell'importanza attribuita dagli autori dell'Atto unico alla protezione dell'ambiente. Tuttavia, occorre distinguere tra l'obbligo generale del legislatore comunitario di tenere conto della salvaguardia dell'ambiente, nell'adozione di atti che perseguono in via principale gli obiettivi di altre politiche della Comunità, e la possibilità, in forza dell'art. 130 S, di privilegiare la protezione dell'ambiente in quanto tale.

Nel caso dell'art. 100 A, il Consiglio ritiene che questa disposizione consenta di legiferare per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 8 A, vale a dire l'instaurazione progressiva del mercato interno nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del Trattato. Pertanto, essa non consente al Consiglio di deliberare per realizzare l'obiettivo della protezione ambientale. Peraltro, dalla redazione dell'art. 100 A, n. 1, si evince che alle norme specifiche del Trattato va fatto ricorso prioritariamente, trovandosi l'art. 100 A, in questa misura, in posizione sussidiaria.

Si deve quindi respingere la tesi della Commissione secondo la quale il Consiglio deve ricorrere all'art. 100 A quando le disposizioni nazionali in materia ambientale rischiano di falsare la concorrenza. Infatti, l'art. 100 A è la corretta base giuridica di un atto che persegue in via principale le finalità dell'abolizione degli ostacoli per la libera circolazione delle merci e della diminuzione delle distorsioni di concorrenza, come avviene per le direttive sugli scarichi inquinanti dei veicoli a motore. Questo articolo non può invece essere base giuridica corretta allorché si tratti innanzitutto di proteggere l'ambiente ed ogni aspetto che contribuisca all'unità del mercato od all'armonizzazione delle condizioni di concorrenza sia secondario ed accessorio. A parere del Consiglio, ne consegue che l'art. 100 A non attribuisce competenza ad intraprendere un'azione specifica in materia ambientale, per la quale si deve ricorrere all'art. 130 S.

Quanto alla direttiva 89/428, il Consiglio sottolinea che essa ha per oggetto principale la protezione dell'ambiente contro i rifiuti nocivi provenienti dai processi industriali di

produzione del biossido di titanio, pur essendo volta a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore industriale di cui trattasi. Detto ciò, essa ha il suo « centro di gravità » in considerazioni relative alla necessità di tutelare l'ambiente e pertanto legittimamente si fonda sull'art. 130 S.

Quanto all'osservanza delle procedure relative all'intervento del Parlamento europeo nell'iter normativo, il Consiglio ricorda che esso ha consultato il Parlamento sull'eventuale sostituzione dell'art. 100 A con l'art. 130 S in quanto base giuridica della direttiva di cui è causa. Infatti, esso ha ritenuto che, trattandosi di articoli del Trattato che si riferiscono ad obiettivi diversi nell'ambito di politiche comunitarie diverse, la

modifica della base giuridica potesse incidere sulla sostanza stessa del progetto di direttiva. Anche se il Parlamento ha giudicato pertinente la base giuridica proposta dalla Commissione, tuttavia il Consiglio, tenuto conto di tale posizione, è giunto alla conclusione che l'art. 130 S fosse la base giuridica corretta per la direttiva.

Pertanto, poiché la direttiva si fonda validamente sull'art. 130 S, la sostituzione di questa disposizione all'art. 100 A ha fatto sì che il Consiglio procedesse all'adozione della direttiva non già in base alla procedura di cooperazione, bensì secondo la procedura « classica » di cui all'art. 130 S.

M. Zuleeg  
giudice relatore